

Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/2000

Abrogato da: Testo unico TU del 05/11/2024 n. 173 Articolo 101

Articolo 20

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario.

Articolo 20 -

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario.

In vigore dal 29/06/2024 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 05/11/2024 n. 173 Articolo 101

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui e' stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.

[Torna al sommario](#)